

Allegato A ai numeri 6387/3736

**STATUTO**  
**dell'Associazione Camera Minorile di Torino**  
**TITOLO I (FINALITÀ)**

**Art. 1 (Costituzione)**

La Camera Minorile di Torino è un'Associazione di Avvocati che, con passione e frequenza, operano nel settore minorile e di famiglia nel distretto della Corte d'Appello di Torino con sede in Torino, in luogo stabilito con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte.

**Art. 2 (Finalità e Scopo)**

L'Associazione, nella realizzazione dei principi della Costituzione Repubblicana, svolge attività senza fini di lucro.

L'obiettivo prioritario è lo studio, la promozione e la tutela dei diritti della persona bambina e della persona in età evolutiva all'interno di qualsiasi situazione giuridica o di fatto viva e cresca sino alla maggiore età.

A tal fine si propone:

A) la piena tutela, nell'esercizio della professione forense, dell'interesse della persona bambina e della persona in età evolutiva;

B) l'approfondimento e lo studio delle tematiche del diritto minorile civile e penale e della famiglia, nazionale, comunitario, internazionale e straniero al fine di promuovere un'effettiva competenza specialistica degli avvocati che esercitano la professione in tali campi;

C) lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione nell'ambito della disciplina del diritto minorile civile, penale e della famiglia, nazionale, comunitario, internazionale e straniero, nonché delle discipline sociali e psicologiche sulla famiglia e sul minore, interagendo con le istituzioni e con le altre professionalità interessate alle problematiche della minore età, con particolare riferimento ai mutamenti sociali in corso, ai problemi di integrazione tra diverse etnie, culture, costumi e religioni e più in generale all'evoluzione in senso multietnico della società;

D) la promozione di incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi di formazione, seminari e gruppi di studio, pubblicazioni anche periodiche (non quotidiane), attività editoriali di ogni genere, compresa quella multimediale, favorendo la collaborazione con le istituzioni e altre associazioni;

E) la promozione del dialogo con la magistratura, l'avvocatura tutta, le professioni e le altre istituzioni che operano nel settore minorile, anche al fine di assicurare in tali ambiti il pieno esercizio della rappresentanza degli avvocati che esercitano la professione in favore delle persone minori;

F) la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, nonché le associazioni e le istituzioni per la diffusione tra gli studenti ed i giovani di ogni età della cultura del rispetto delle regole e della giustizia e per la diffusione della conoscenza dei diritti delle persone minori;

G) la promozione di proposte/progetti di legge aventi ad oggetto la tutela delle persone minori anche con riferimento alla famiglia, legale e di fatto, ed alle formazioni sociali;

H) la piena tutela della persona minore di età, qualora i suoi diritti vengano lesi, con la richiesta del risarcimento delle offese lamentate, attraverso tutti i mezzi consentiti dalla legge, mezzi di cui il processo penale e civile è massima manifestazione di garanzia;

D) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione potrà reperire, sia in Italia che all'estero, presso privati o Enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini, senza che le ottenute risorse finanziarie possano in alcun modo realizzare dei fini perseguiti.

#### **Art. 3 (Durata)**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **TITOLO II (COMPOSIZIONE)**

#### **Art. 4 (Associati)**

L'Associazione è composta da:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci fruitori;
- d) soci onorari.

Sono "soci fondatori" tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione o coloro che vengono dichiarati tali all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Si diventa "soci ordinari" e "soci fruitori" facendone domanda scritta al Consiglio Direttivo che, con delibera a maggioranza, ne approva l'ingresso. La richiesta e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente Statuto.

Possono essere soci ordinari tutti gli Avvocati che prevalentemente operano nel settore del diritto minorile civile e penale e del diritto di famiglia che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e ne condividono i metodi.

Possono essere soci fruitori i praticanti avvocati che intendono approfondire le tematiche del diritto minorile e tutti coloro che se ne occupano per studio o professione od interesse personale e possono portare un contributo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione (a titolo esemplificativo: magistrati, psicologi e psichiatri, docenti, sociologi, mediatori familiari, assistenti sociali, studenti).

Sono soci onorari, di diritto gli ex Presidenti dell'Associazione, e coloro che potranno essere indicati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali e/o scientifici nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. E', pertanto, esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 5 (Non ammissione ed esclusione)**

E' causa di non ammissione e di esclusione l'aver commesso atti che contrastino con le finalità e/o il buon nome dell'Associazione a giudizio del Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Garanti. E' causa di esclusione il mancato versamento della quota associativa per più di un esercizio. Ogni socio ha facoltà di recesso presentando al Consiglio Direttivo le dimissioni. La perdita per esclusione, recesso o qualsiasi altra causa della qualità di associato non comporta l'insorgere di alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione da parte dell'interessato e dei suoi aventi causa.

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica associativa.

#### **Art. 6 (Quote associative)**

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa

di iscrizione annua nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.

La quota d'iscrizione è dovuta all'atto dell'iscrizione.

#### **Art. 7 (Contributi volontari)**

Gli associati possono contribuire al finanziamento dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi anche mediante contributi volontari.

#### **Art. 8 (Diritti degli associati)**

L'appartenenza all'Associazione conferisce diritto all'associato:

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di proporre al Consiglio Direttivo attività nell'ambito degli scopi dell'Associazione.

Tutti gli associati, fondatori ed ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annuale, nonché i soci onorari, hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto. I soci fruitori possono assistere alle assemblee senza diritto di voto.

#### **Art. 9 (Obblighi degli associati)**

L'appartenenza all'Associazione obbliga l'associato:

- ad osservare le norme statutarie nonché le delibere dell'Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo, nonché quelle del Collegio dei Garanti;
- a versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale;
- a favorire e sostenere le iniziative promosse dall'Associazione.

### **TITOLO III (ORGANI)**

#### **Art. 10 (Organi dell'Associazione)**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. il Collegio dei Garanti.
8. il Revisore dei Conti.

#### **Art. 11 (Assemblea)**

L'Assemblea è sovrana. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante idonee forme di pubblicità anche tramite Internet ed e-mail, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli associati o di quattro Consiglieri.

Compiti dell'Assemblea sono:

1. l'elezione del Consiglio Direttivo;
2. l'approvazione della relazione annuale del Presidente del Consiglio Direttivo sull'attività e sulla gestione dell'Associazione;
3. l'approvazione del rendiconto e del preventivo di spese annuali;
4. l'elezione dei componenti il Collegio dei Garanti;
5. la nomina del Revisore dei Conti.

L'Assemblea è, inoltre, competente a deliberare i Regolamenti e le modifiche al presente Statuto ed ai Regolamenti stessi, nonché lo scioglimento dell'As-

sociazione, con la maggioranza specificata nel successivo art. 23.  
L'Ordine del Giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 12 (Composizione dell'Assemblea)**

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto singolo, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo nonché ad accedere alle cariche associative tutti i soci fondatori e soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative, oltre ai soci onorari.

Ogni associato ha diritto ad un voto, che può essere dato anche per delega conferita ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto il verbale a cura del Segretario. I verbali dell'Assemblea e le delibere sono a disposizione degli associati nella sede dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di consultarli e, a loro richiesta, di riceverne copia.

In particolare i rendiconti ed i preventivi annuali di spesa approvati dall'Assemblea verranno pubblicati via Internet nell'apposito spazio riservato alle delibere ed alle convocazioni dell'Assemblea.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta presso la sede legale dell'Associazione, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il Segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

#### **Art. 13 (Costituzione dell'Assemblea e votazioni)**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, e di almeno la metà in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

#### **Art. 14 (Consiglio Direttivo)**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea. Il Regolamento potrà disciplinare le modalità di votazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica due esercizi; è composto da un numero di membri, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da sette a undici, eletti tra gli associati fondatori, ordinari e onorari. I Consiglieri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, tre mesi prima della propria scadenza, oppure, nel caso in cui il numero dei Consiglieri si riduca di due componenti, convoca senza indugio un'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri in qualità di esperti i quali possono esprimersi con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo ha le competenze di cui alla legge ed al presente Statuto ed in particolare:

- nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente, scelti fra i Consiglieri;
- nomina e revoca il Segretario e il Tesoriere, scelto anche fra i Consiglieri;
- approva l'ingresso con delibera all'unanimità dei soci fondatori e con delibera a maggioranza dei soci ordinari e dei soci fruitori;
- indica i soci onorari;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
- decide sulle attività dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra Associazione e terzi;
- delibera le azioni di spesa;
- approva i progetti di rendiconto e preventivo annuale di spesa da presentare all'Assemblea;
- istituisce commissioni di avvocati civilisti ed avvocati penalisti per l'organizzazione degli studi sul diritto minorile e sulle problematiche della minore età, anche su indicazione dei singoli associati;
- istituisce commissioni di studio e/o di rappresentanza per problemi specifici anche su indicazione dei singoli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente che ne stabilisce l'Ordine del Giorno, o su richiesta di almeno tre Consiglieri. In questo caso la convocazione dovrà essere fatta entro sette giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se regolarmente convocate e se è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un Segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente. I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e, se lo desiderano, di riceverne copia presso la sede.

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il relativo rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Copia del rendiconto, ai fini di fornire allo stesso idonea pubblicità, sarà disponibile presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni antecedenti l'assemblea di approvazione. Il

rendiconto dovrà riportare separata indicazione delle risultanze delle attività istituzionali rispetto a quelle derivanti dall'attività commerciale eventualmente svolta.

Gli utili netti risultanti dal rendiconto approvato sono interamente accantonati al patrimonio associativo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o fondi precedentemente accantonati, salvo che la destinazione o la distribuzione degli stessi non sia imposta dalla legge.

#### **Art. 15 (Presidente)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- mantiene i rapporti con persone fisiche e giuridiche per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- svolge la relazione annuale all'Assemblea sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche dell'anno successivo deliberate dal Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- previa delibera del Consiglio Direttivo apre, chiude, movimentata conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili o immobili, può richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti in nome e per conto dell'Associazione. Il Presidente può delegare il Vice Presidente, altri Consiglieri o terzi allo svolgimento di determinate funzioni.

Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

#### **Art. 16 (Vice Presidente)**

Il Vice Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o permanente; in caso di impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente convocherà al più presto il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.

Il Vice Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

#### **Art. 17 (Segretario)**

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Segretario cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; è responsabile della loro conservazione e della loro messa a disposizione degli Associati che ne facciano richiesta. Unitamente al Presidente, il Segretario assicura la funzionalità dell'attività quotidiana dell'Associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti; provvede al disbrigo della corrispondenza.

#### **Art. 18 (Tesoriere)**

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo anche tra i suoi membri.

Il Tesoriere cura l'attività amministrativa dell'Associazione. E' responsabile della tenuta dei libri contabili e redige i rendiconti e preventivi annuali di spesa da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è, altresì, tenuto alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere svolge la relazione annuale all'Assemblea sul rendiconto e sulla situazione economica dell'Associazione.

Il Tesoriere ha il potere di operare a firma disgiunta con il Presidente sui conti correnti dell'Associazione.

#### **Art. 19 (Collegio dei Garanti)**

Il Collegio dei Garanti è composto di tre associati eletti ogni due anni dall'Assemblea. Il Collegio, nella prima riunione indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo, sceglie al proprio interno un Presidente, che convocherà le successive riunioni del Collegio. Tutte le eventuali controversie tra associati o tra questi e il Consiglio Direttivo verranno sottoposte al Collegio dei Garanti che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 III c.c.. Ha anche funzioni consultive per il Consiglio Direttivo su tutti gli argomenti per i quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sentirne il parere. Deve essere sentito dal Consiglio Direttivo in caso di esclusione o sospensione dell'associato.

#### **Art. 20 (Il Revisore dei Conti)**

Può essere nominato un Revisore dei Conti che viene eletto dall'Assemblea, può essere anche esterno all'Associazione e dura in carica tre esercizi. Il suo compito è di accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controllare i conti consuntivi della stessa, accompagnandoli con una breve relazione. A richiesta dell'Assemblea potrà effettuare un controllo dettagliato sui documenti contabili ed amministrativi.

#### **Art. 21 (Gratuità delle cariche)**

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dar diritto ad alcun compenso, a nessun titolo e sotto nessuna forma, salvo quella del Revisore dei Conti.

### **TITOLO IV (MODIFICHE - SCIoglimento)**

#### **Art. 22 (Modifiche)**

Il presente Statuto potrà essere portato in Assemblea per le modifiche ritenute necessarie su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa o di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è competente a deliberare con la presenza almeno di 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e da almeno la metà in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

#### **Art. 23 (Scioglimento)**

L'Associazione si scioglie per volontà dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **TITOLO V (ALTRE NORME)**

#### **Art. 24 (Rinvio)**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione

Torino, undici aprile duemilaotto

f

F.lli: Assunta CONFENTE  
Cristina GIOVANDO  
Elena Caterina DE BERNARDI  
Silvana Celeste Bruna FANTINI  
Laura Antonella Rita ANNESE  
Laura DUTTO  
Luisa CAPPETTI  
Anna FUSARI  
Alessandra Maria Vittoria LANZAVECCHIA  
Stefano Salvatore ARDAGNA  
MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO